

Art. 31.

(Bonus per servizi di baby-sitting e servizi integrativi per l'infanzia)

1. Al fine di sostenere i genitori con figli minori di 14 anni e di favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro, a decorrere dal 1° marzo 2025, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari, possono chiedere la corresponsione di uno o più buoni per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di servizi integrativi per l'infanzia, nel limite massimo di 200 euro mensili per 12 mesi, per i figli di età inferiore ad un anno.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai nuclei familiari il cui indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ai 40.000 euro e in cui i genitori risultino occupati in attività di lavoro dipendente e autonomo entro un mese dall'inizio della corresponsione dei buoni.

3. Il *bonus* è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

4. Il *bonus* viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 140 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

31.1. Bonetti.